



STUDIO LEGALE

Prof. avv. Iolanda Piccinini  
*Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma*  
Avv. Marco Isceri  
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma  
T. 06.3216789 (anche fax)  
Via Cintia, 59 – 02100 Rieti  
Tel. 0746.482652 / 0746.252616 – fax 0746.270156



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### Sezione Lavoro

#### RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

#### con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

#### PER:

1. **Emanuela Caravaggi Mazzonna** (C.F. CRVMNL71E50H501Y), nata a Roma, il 10.5.1971 e ivi residente in via Gino Capponi, 71 – (00179 - RM);
2. **Luigi Legnante** (C.F. LGNLGU85L03F839D), nato a Napoli, il 3.7.1985 e residente a Cellole in Via delle Ginestre n. 49 (81030 - CE);

rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC: iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMR87R04H282I – PEC: marcoisceri@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3216789) ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio sito in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giuste procure alle liti da intendersi in calce al presente atto

- ricorrenti -

**CONTRO:** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- convenuto -

**NONCHÉ CONTRO:** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 80004790574 – PEC: drla@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- convenuto -

**NONCHÉ CONTRO:** **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AT Roma** (C.F. 80190390585 - PEC: usprm@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro*



tempore, sito in Roma, Via Frangipane n. 41, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **convenuto** -

**NONCHÈ NEI CONFRONTI:** di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nel bollettino nomine ex nota MIM – USP RM 0045491 del 11.10.2024 e nella graduatoria GPS *ex* nota MIM – USP RM 0036840 del 10.9.2024 e in tutti i successivi turni di nomina, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi.

\* \* \*

**Oggetto: impugnazione GPS (Graduatoria Provinciale Supplenze ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II grado)**, pubblicata in data 20 agosto u.s. e ripubblicata il 10 settembre u.s. e dei **bollettini di nomina per incarichi a tempo determinato, di cui l'ultimo pubblicato in data 11.10.2024, per la classe di concorso ADSS.**

Indice	
Premessa	2
Fatto	4
Diritto	11
1) Sul <i>fumus boni iuris</i> : il diritto al riconoscimento del corretto punteggio e alla corretta posizione nella GPS –ADSS	11
2) Sulla scelta delle sedi	18
3) Sul <i>periculum in mora</i>	23
3A) Sull'imminenza	23
3B) Sull'irreparabilità	23
<b>CONCLUSIONI</b>	24
Istanza di autorizzazione alla notifica <i>ex</i> art. 151 c.p.c.	24

### **Premessa**

I ricorrenti sono insegnanti iscritti nella I fascia delle GPS, in particolare nella graduatoria relativa alle supplenze su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado (ADSS), in cui sono ricompresi i docenti, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento di sostegno, che hanno presentato domanda di iscrizione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, al fine di partecipare alla procedura di nomina per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Tuttavia, al momento della pubblicazione della suddetta graduatoria (relativa alla classe di concorso ADSS), i ricorrenti hanno riscontrato, dapprima, un primo punteggio (nella graduatoria del 20.8.2024) e,



successivamente, a seguito di una ripubblicazione delle graduatorie operata dall'Ufficio Scolastico in data 10.9.2024, una decurtazione dello stesso basata, in sostanza, sull'Ente che ha rilasciato le certificazioni dichiarate, che ha inevitabilmente comportato il peggior posizionamento in graduatoria, tale da compromettere la loro concreta ed oggettiva chance di essere destinatari di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Ad ogni modo, i ricorrenti avrebbero ottenuto la cattedra annuale o fino al termine delle attività didattiche anche con il punteggio illegittimamente decurtato dall'Amministrazione, se non fossero stati inspiegabilmente “saltati” dall'algoritmo, che non ha “letto” la loro posizione: i ricorrenti hanno visto colleghi ottenere incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche nonostante un punteggio inferiore (anche come illegittimamente decurtato dall'Amministrazione, come si dirà) e, addirittura, esattamente nelle sedi da loro indicate in sede di compilazione della domanda di inserimento in GPS.

In aggiunta, l'algoritmo ministeriale opera uno “scarto” delle domande che non indichino le sedi che si rendano disponibili, intendendole come rinunciate. Questo è un meccanismo “irrazionale”, e non rispondente a criteri meritocratici e pregiudica il diritto dei docenti alla nomina da GPS in virtù del punteggio posseduto, con la paradossale conseguenza di nominare, nella medesima Provincia, docenti con un punteggio più basso rispetto ad altri maggiormente meritevoli, solamente in virtù di una indicazione di sedi.

Su un caso identico, si è espresso recentemente Codesto Tribunale con sentenza del 21.2.2024 (doc. all. 14) che si commenterà nelle pagine 21 e 22 del presente ricorso.

In conseguenza dell'errato calcolo del punteggio spettante, che si somma alla accennata anomalia/malfunzionamento/discriminazione algoritmica che ogni anno subiscono i docenti (che pensano di esprimere delle mere “preferenze”, mentre il Ministero li considera rinunciatari sulle sedi non indicate), ogni anno centinaia di errori vengono segnalati dai candidati e, per questo, sono altrettanto noti – si veda la stampa in proposito – i ricorsi promossi dinanzi al Giudice del Lavoro.

In effetti, i ricorrenti – allo stato – in ragione dell'errato calcolo del loro punteggio, nonché della “discriminazione” algoritmica subita (pure a prescindere dalle preferenze di sede espresse), hanno visto pregiudicata definitivamente – in assenza di un intervento urgente della Magistratura – la possibilità di essere nominati su cattedra annuale, ottenendo al massimo dei contratti temporanei (ancor più precari) per supplenze brevi e saltuarie, mentre diversi colleghi (con punteggio più basso) hanno ottenuto, addirittura nelle stesse sedi indicate dei ricorrenti, incarichi che garantiscono una “stabilità” annuale o comunque per molti mesi. Peraltro, solo in data 30 settembre (Caravaggi Mazzonna) e 7 ottobre (Legnante) u.s., i ricorrenti sono risultati assegnatari di un incarico di supplenza breve e non annuale, come sarebbe spettato loro.

Ciò premesso, i ricorrenti espongono quanto segue.



\* \* \*

## FATTO

1. I **ricorrenti**, entrambi in possesso di titolo di Laurea e di abilitazione al sostegno su specifico grado, sono docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, pertanto, abilitati all'insegnamento su posto di sostegno. Entrambi sono in possesso di titoli culturali ulteriori rispetto al titolo abilitante (doc. all. 1).
2. **Come detto, essi hanno, infatti, ottenuto il titolo di specializzazione per il sostegno - TFA (doc. all. 2).**
3. Ebbene, in ragione del **possesso dei requisiti di legge**, hanno presentato le apposite domande di partecipazione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e *ter* della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nell'ambito territoriale della Provincia di Roma (**doc. all. 3**).
4. Tali domande sono state presentate mediante l'applicativo ministeriale "istanze on line". Esso consente ai candidati, in una prima fase, di scegliere la tipologia della graduatoria in cui intendono inserirsi e del posto per cui si candidano (cd. comune o su sostegno).
5. Nel caso di specie, per quanto riguarda le supplenze su posto comune (per l'insegnamento ai discenti normodotati), la graduatoria prescelta dai ricorrenti è quella provinciale di Roma, per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
6. In aggiunta, **l'applicativo consente altresì di inserirsi, nell'ambito della stessa graduatoria, su posto di sostegno (per l'insegnamento ai discenti affetti da disabilità specifica), riservando tale possibilità ai candidati in possesso dell'apposito titolo di specializzazione (il TFA).**
7. I ricorrenti hanno, quindi, formulato – nell'ambito della medesima istanza – domanda di inserimento negli elenchi per l'assegnazione di posti su insegnamento di sostegno, in particolare relativamente alla scuola secondaria di secondo grado (ADSS), precisando di essere in possesso del titolo di specializzazione sullo specifico grado (di cui all'art. 13 del D.M. n. 249 del 2010).
8. Infine, il sistema consente anche di "caricare", utilizzando la sezione B, **"titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso"**, consistenti in titoli accademici, professionali e **culturali, che sono utili all'attribuzione di un punteggio maggiore in graduatoria** (sia su posto comune sia su posto di sostegno). Si veda in proposito la guida completa (**doc. all. 4**).
9. In tale sezione, i ricorrenti hanno inserito – tra gli altri titoli – numerosi **titoli culturali**, tra cui, in particolare, quelli relativi al **Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL** (acronimo di *Content and Language Integrated Learning*, consistente in una metodologia che prevede l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, istituito dalla Legge n. 53 del 2003).



10. Si ricorda, sin da ora, che il punteggio degli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima fascia è graduato, per quanto riguarda il punteggio relativo ai titoli culturali, sulla base dell'**allegato A/7 dell'OM n. 88/2024**: *“tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado”* (**doc. all. 5**).
11. Si riportano le tabelle per il calcolo del punteggio della Tabella A/7 (relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado) fornita dal Ministero, **cfr. doc. all. 5**): <https://www.miur.gov.it/-/ordinanza-ministeriale-n-88-del-16-maggio-2024>.
12. In tale allegato, precisamente al **punto B.12**, è stabilito il punteggio spettante al candidato, in possesso di un *“Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'art. 14 del DM n. 249 del 2010”*: **6 punti in più per ogni titolo dichiarato**, come si evince dalla schermata seguente:

B.12	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo	6
------	--	---

13. Tuttavia, è opportuno specificare sin da subito che, nel **punto B.13** dello stesso allegato A/7 dell'O.M. n. 88 del 2024, viene attribuito un differente punteggio, per una diversa fattispecie, simile a quella del punto B.12, consistente in *“Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza di dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU”*, il cui possesso garantisce al candidato **3 punti** in più per ogni titolo dichiarato, come si evince dalla seguente schermata:

B.13	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo	3
------	---	---

14. Nel caso di specie, **i ricorrenti hanno erroneamente dichiarato**, in sede di compilazione della domanda, di possedere dei titoli di perfezionamento, inserendoli nell'apposito **punto B.12**, ottenendo dunque un **punteggio aggiuntivo di 12 punti** (entrambi i ricorrenti, infatti, sono in possesso di 2 certificazioni CLIL ciascuno, **cfr. doc. all. 3 e 6**).
15. **In realtà**, dall'analisi della certificazione posseduta dai ricorrenti, **tali titoli rientrano nella distinta fattispecie, regolata dal punto B.13 dell'allegato A/7, in quanto inquadrabili esattamente in “Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU”**, poiché conseguiti appunto con l'ottenimento di 60 CFU (**doc. all. 6**).
16. Infatti, entrambi i ricorrenti possiedono 2 certificazioni CLIL conseguite con un *“Impegno complessivo di 1500 ore - **conseguiti n. 60 CFM/CFU**”* (**cfr. doc. all. 6**).



17. Come detto, i ricorrenti hanno erroneamente riportato nel punto B.12 le certificazioni che avrebbero dovuto inserire nel punto B.13.
18. Si produce, a titolo esemplificativo, la seguente schermata, relativa alla domanda presentata dalla docente Caravaggi Mazzonna, la cui situazione è sovrapponibile al docente Legnante:

**Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B**

<b>TAB4 - B12: Titoli accademici, professionali e culturali - Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un Paese UE</b>	
Titolo	Diploma di perfezionamento annuale. CLIL: L'innovazione nell'apprendimento delle lingue
Data di conseguimento	27/10/2023
Istituzione	Scuola Superiore per mediatori linguistici "Don Domenico Calarco". Reggio Calabria

19. Dunque, nella prima graduatoria ADSS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico dell'AT Roma in data 20 agosto 2024, **i ricorrenti si sono visti attribuire 12 punti ciascuno per le certificazioni CLIL, quando gliene sarebbero spettati 6.**
20. Nello specifico, come risulta dalla suddetta graduatoria del 20 agosto 2024, la **docente Caravaggi Mazzonna** si è posizionata al **numero 2035** della graduatoria, con un **punteggio complessivo di 96 punti** (ottenuto sommando il punteggio del titolo di accesso, pari a 36, con quello dei **titoli culturali, pari a 24**, con quello dei titoli artistici, pari a 0, con quello dei titoli di servizio, pari a 36), come risulta dalla seguente schermata, estratta dalla graduatoria (in cui la terza colonna rappresenta il posizionamento in graduatoria, la quarta il punteggio titolo di accesso, la quinta il punteggio titoli culturali - **doc. all. 7**):

MISUTELLI	LIHIANA	2033	36	30
AZZARELLO	ANNA ROSA	2034	36	12
CARAVAGGI MAZZONNA	EMANUELA	2035	36	24
TALARICO	RAFFAELLA	2036	36	0
PERROTTA	TERESA	2037	36	25.50
CAPASSO	ROSA	2038	34	16.50

21. Invece, nel caso del **docente Legnante**, egli si è posizionato, nella prima graduatoria del 20 agosto 2024, in **posizione 2084**, con un punteggio complessivo **di 95 punti** (ottenuto sommando il punteggio del titolo di accesso, pari a 36, con quello dei **titoli culturali, pari a 31**, con quello dei titoli artistici, pari a 0, con quello dei titoli di servizio, pari a 28), come risulta dalla seguente schermata, estratta dalla graduatoria (cfr. **doc. all. 7**):

PIEMONTE	FABIO	2083	34	0
LEGNANTE	LUIGI	2084	36	31
CELIDONIO	DANIELE	2085	36	0
GIARINO	GABRIELE	2086	36	3
CRINCOLI	FRANCESCO PAOLO	2087	36	17

22. In virtù di quanto accennato, dunque, entrambi i ricorrenti godevano di 6 punti, precisamente nei titoli culturali, in più rispetto a quelli spettanti, in ragione di un semplice errore materiale in sede di

compilazione della domanda (se avessero correttamente inserito le certificazioni nel corretto punto B.13).

23. Tuttavia, in data 10.9.2024, in occasione della ripubblicazione della graduatoria ADSS disposta dall'Ufficio Scolastico di Roma, i ricorrenti si sono visti decurtare NON 6 punti ciascuno, come sarebbe stato legittimo in ragione della sopra richiamata erronea compilazione della domanda, bensi tutti i 12 punti (ciascuno) relativi alle certificazioni CLIL da loro possedute (doc. all. 8)!
24. Tale **eccessiva e ingiusta decurtazione di punteggio** ha determinato, ovviamente, un **nuovo posizionamento fortemente “ribassato”** rispetto a quello atteso dai ricorrenti, che si sono visti “superare” illegittimamente da numerosi altri candidati (cfr doc. all. 8).
25. In particolare, la Caravaggi Mazzonna è passata alla posizione 2606 (da 2035), con un punteggio relativo ai titoli culturali posseduti pari a 12 (da 24), mentre il Legnante è passato alla posizione 2638 (da 2084) con un punteggio relativo ai titoli culturali posseduti pari a 19 (da 31), come si evince dalle seguenti schermate, estratte dalla graduatoria ADSS del 10.9.2024 (in cui **la terza colonna riporta la nuova posizione in graduatoria**, la quarta colonna il punteggio titolo di accesso, rimasto invariato, la **quinta colonna riporta il nuovo punteggio per i titoli culturali**, la sesta colonna il punteggio per i titoli artistici, rimasto invariato, la settima colonna riporta il punteggio per i titoli di servizio, rimasto invariato, mentre l'ultima colonna riporta il **nuovo punteggio complessivo, di 12 punti inferiore a quello precedente e di 6 punti inferiore a quello spettante** - cfr. doc. all. 8):

LOCATELLI	FRANCESCA	2605	36	12	0	36	84
CARAVAGGI MAZZONNA	EMANUELA	2606	36	12	0	36	84
LOMBARDO	STEFANIA	2607	34	2	0	48	84
CALI	MARIA CATERINA	2608	36	11	0	37	84
TERRIBILI	SALVATORE	2637	36	5	0	42	83
LEGNANTE	LUIGI	2638	36	19	0	28	83
POLICARPIO	ELODIA	2639	36	19	0	28	83

26. Ciò è avvenuto perché, come risulta dalla nota prot. n. 36648 del 9.9.2024, recante l'oggetto “*Decurtazione punteggio GPS per certificazioni CLIL rilasciate da enti diversi dalle Università*”, l'Ufficio scolastico ha inteso procedere a decurtare totalmente il punteggio, relativo alle certificazioni CLIL, dei docenti che abbiano dichiarato certificazioni “rilasciate da enti diversi dalle Università, in quanto non riconoscibili in base all'art.14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249”, con la conseguenza che “*Tali titoli, pertanto, non potranno essere valutati e per gli stessi non sarà possibile riconoscere alcun punteggio: ne consegue che, sulla questione, non sarà consentita la presentazione di reclami, ovvero, agli stessi non farà seguito alcun ulteriore riscontro*” (doc. all. 9).
27. Tuttavia, l'Amministrazione, in questo caso, si è limitata a rilevare l'errore materiale dei ricorrenti in sede di compilazione della domanda, consistente nel confondere le certificazioni CLIL di cui al punto B.12 (“Titoli di perfezionamento all'insegnamento in CLIL”), non considerando che il loro titolo era valorizzabile ai sensi del punto B.13 della



Tabella A/7 allegata all'O.M. n. 88 del 2024 (“positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU”), per complessivi 6 punti (i ricorrenti hanno 2 CLIL ciascuno).

28. Infatti, è fondamentale evidenziare che solamente le certificazioni CLIL di cui al punto B.12 richiedono di essere state conseguite “ai sensi dell’art. 14 del DM 249/2010”, a differenza di quelle previste dal successivo punto B.13.
29. Le certificazioni CLIL di cui al punto B.13 si dividono, a loro volta, potendo consistere in una “certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza”:
- i. “dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6” o
  - ii. “di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU”.
30. Nel caso oggetto del presente ricorso, è evidente che le certificazioni CLIL possedute dai ricorrenti rientrano nella seconda fattispecie del punto B.13 (cfr. doc. all. 6), consistendo, come detto, in corsi finalizzati per il conseguimento di 60 CFU.
31. **Esse, pertanto, non devono essere subordinate**, come nel caso delle Certificazioni CLIL di cui al punto B.12, al rilascio da parte di Università, poiché non vincolate ad essere conseguite “ai sensi dell’art. 14 del DM 249/2010”, e neppure, come nella prima fattispecie delineata dal punto B.13, al D.D.G. n. 6 del 2012, ben potendo essere rilasciate da Enti diversi dalle Università, come nel caso di specie tramite delle Suole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML) accreditate presso il MIM!
32. Riassumendo: l’Ufficio scolastico ha comunicato che avrebbe provveduto, come ha poi fatto, a decurtare il punteggio spettante ai candidati per le certificazioni CLIL rilasciate da Enti non universitari, ma non ha controllato se effettivamente, nel caso dei ricorrenti, tali certificazioni facessero parte di quelle da conseguire necessariamente ed esclusivamente presso le Università (punto B.12 della Tabella A/7 allegata all’O.M. n. 88 del 2024).
33. Se l’Amministrazione avesse verificato adeguatamente, avrebbe agevolmente potuto rilevare l’errore materiale, commesso in buona fede dai ricorrenti, nell’inserimento delle certificazioni CLIL in un punto diverso da quello corretto, rappresentato dal B.13.
34. In tale ipotesi, i ricorrenti avrebbero vantato, come oggi rivendicano, un punteggio così rideterminato:
- Caravaggi Mazzonna: PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 90 PUNTI INVECE DEGLI 84 RICONOSCIUTI (6 punti in più nel punteggio relativo ai titoli culturali, ottenuto sommando 3 punti per ogni certificazione presentata rientrante nel punto B.13), con un nuovo posizionamento compreso tra la posizione n. 2303 e la n. 2252 (in luogo della precedente n. 2606), a parità di punteggio con gli altri candidati possedenti 90 punti (cfr. doc. all. 8);





- **Legnante: PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 89 PUNTI INVECE DEGLI 83 RICONOSCIUTI** (6 punti in più nel punteggio relativo ai titoli culturali, ottenuto sommando 3 punti per ogni certificazione presentata rientrante nel punto B.13), con un nuovo posizionamento compreso tra la posizione n. 2352 e la n. 2315 (in luogo della precedente n. 2638), a parità di punteggio con gli altri candidati possedenti 89 punti (cfr. doc. all. 8).

35. Quindi, nel caso di specie, **il punteggio avrebbe dovuto essere attribuito sulla base del punto B.13 della tabella A/7 allegata all'O.M. n. 88 del 2024**, ma ciò non è avvenuto poiché l'Ufficio Scolastico si è "fermato" a quanto ha rilevato nella domanda presentata ed ha decurtato l'intero punteggio poiché le certificazioni non erano state rilasciate da una struttura universitaria.
36. **Se il software ministeriale avesse calcolato correttamente il punteggio dei ricorrenti, la dott.ssa Caravaggi Mazzonna (ADSS) ed il dott. Legnante (ADSS) si sarebbero classificati in posizioni più alte ed avrebbero, così, ottenuto entrambi la nomina su incarico annuale**, come si evince dal raffronto tra la graduatoria GPS ADSS e il "bollettino" delle nomine a tempo determinato per la Provincia di Roma (**docc. all. 7 e 10**), da ultimo pubblicato l'11.10.2024 (che si impugna *in parte qua*).
37. **Infatti, sono molteplici i docenti che sono stati nominati su incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche con punteggi inferiori a quello che sarebbe spettato loro (addirittura, anche al netto delle correzioni richieste)**. A titolo esemplificativo, solo per l'ultimo bollettino di nomine dell'11.10.2024 e per 10 preferenze espresse (**cfr. doc. all. 10**)

- **Caravaggi Mazzonna:**

Punti	Docente	Tipo contratto	Istituto
71,5	Grazia Ferraro	30.6.2024	De Chirico
72	Roberta Nutricato	30.6.2024	Via Di Ripetta
72	Cinzia Iantaffi	30.6.2024	Rossellini
72	Clelia Divisato	30.6.2024	Gioberti
72	Federica Gorelli	30.6.2024	Pellegrino Artusi
71.5	Valeria Guerra	30.6.2024	Pellegrino Artusi
71	Ilda Sabatini	30.6.2024	I.C. Caetani
71	Rosario Palumbo	30.6.2024	Via delle Sette Chiese
71	Rita Rocco	30.6.2024	Vittorio Colonna
72	Filomena Priore	30.6.2024	Leonardo Da Vinci

- **Legnante:**

Punti	Docente	Tipo contratto	Istituto
-------	---------	----------------	----------



71.5	Grazia Ferraro	30.6.2024	Confalonieri – De Chirico
72	Luisa Gaudio	30.6.2024	Rossellini
71	Adriano Di Medio	30.6.2024	Enzo Ferrari
72	Giuseppina Petrella	30.6.2024	Armellini
72	Stefania Drago	30.6.2024	Carducci
71	Filomena Crovella	30.6.2024	Carducci
70.5	Sara Capomacchia	30.6.2024	Via delle Sette Chiese
71	Simone Federici	30.6.2024	I.S. Leopoldo Pirelli
72	Filomena Priore	30.6.2024	Leonardo Da Vinci
72	Clelia Divisato	30.6.2024	Vincenzo Gioberti

38. In data 11.10.2024 l'AT Roma ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il **prospetto riassuntivo dei turni di nomina**, confermando di aver **conferito incarichi annuali oppure fino al termine delle attività didattiche**, per la classe di concorso ADSS, **dalla posizione n. 1084, con punti 113,5 alla posizione n. 3437 con punti 69** (doc. all. 11).
39. I ricorrenti hanno entrambi presentato **reclamo stragiudiziale** all'USP Roma in data 14 e 15 settembre 2024 (doc. all. 12).
39. È fatto notorio che le OO.SS. hanno denunciato il “caos” delle GPS ed incontrato più volte i vertici ministeriali, che hanno ammesso gli errori commessi dall'algoritmo utilizzato, garantendo le correzioni dei punteggi, solo in parte realizzate (doc. all. 13). L'11 settembre 2023 è stata addirittura presentata una petizione per l'abolizione dell'algoritmo nella individuazione di docenti a cui conferire incarico da GPS (<https://www.change.org/p/abolizione-dell-algoritmo-nella-individuazione-di-docenti-a-cui-conferire-incarico-da-gps>).
40. Copiosa è anche la Giurisprudenza, favorevole ai lavoratori, che si citerà nelle pagine che seguono (cfr. doc. all. 14).
41. **Ma è di notevole importanza sottolineare che, come accennato, i docenti ricorrenti avrebbero dovuto ottenere ugualmente la nomina annuale, addirittura anche sulla base del punteggio illegittimamente assegnato loro dal Ministero (quindi decurtato ingiustamente per 12 punti anziché 6 ciascuno), cioè pari a 84 punti per Caravaggi Mazzonna e 83 punti per Legnante.**
42. Infatti, come detto nei punti che precedono, **sono molteplici i docenti che sono stati nominati su incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche con punteggi inferiori**, non solo a quello che sarebbe spettato loro, ma anche a quello illegittimamente assegnato dall'Amministrazione! (cfr. doc. all. 10).



43. **Ulteriore profilo di illegittimità della procedura** consiste nel meccanismo di assegnazione delle sedi in base alle preferenze indicate nelle domande dei ricorrenti. L'OM n. 88/2024 prevede, infatti, all'art. 12, c. 4, che le sedi non indicate quali preferenze si intendono rinunziate. Sull'evidente anti-giuridicità della previsione si dirà oltre.
44. Si fa presente, infine, che i ricorrenti non godono di altre fonti di reddito ulteriori rispetto a quella derivante dall'attività di insegnante (dichiarazioni dei redditi sub doc. all. 15).
45. Infine, essi, confidando in un adempimento spontaneo dell'Amministrazione e per individuare il Tribunale territorialmente competente e il *petitum* di causa hanno dovuto attendere la comunicazione di conferimento di supplenza c.d. breve e saltuaria (di cui al comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 124 del 1999), come da contratti di supplenza breve del 30 settembre (Caravaggi Mazzonna) e del 7 ottobre 2024 (Legnante) e hanno preso servizio nell'ambito territoriale di Roma con durata fino al 31.12.2024 (Caravaggi Mazzonna) e fino al 14 novembre 2024 (doc. all. 16).
46. Si adisce, pertanto, il Tribunale di Roma quale Giudice del Lavoro, competente territorialmente, data la pacifica giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di graduatorie scolastiche non concorsuali (cfr. doc. all. 13).

\* \* \*

Tanto premesso, è evidente il diritto dei ricorrenti non solo al riconoscimento del giusto punteggio e alla rettifica della graduatoria, ma, soprattutto, al conferimento di un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche ai sensi dei commi 1 o 2 della Legge 124 del 1999.

**DIVERSAMENTE, INFATTI, PERDEREBBERO DEFINITIVAMENTE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE DESTINATARI DI INCARICHI ANNUALI O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.**

Il protrarsi di questa situazione di illegittimità da parte del Ministero, dunque, causerebbe un danno grave e irreparabile al diritto ad un lavoro stabile e alla professionalità dei ricorrenti.

\* \* \*

### DIRITTO

- 1) **SUL *FUMUS BONI IURIS*: IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO PUNTEGGIO E ALLA CORRETTA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA GPS I FASCIA – ADSS**

In virtù di quanto esposto, **emerge chiaramente il diritto dei ricorrenti alla correzione del loro punteggio** nella classe di concorso ADSS della I Fascia della GPS, **sulla base dei titoli culturali posseduti**.

In particolare, le **certificazioni CLIL** dichiarate dai ricorrenti nella domanda presentata ai fini dell'inserimento in GPS (cfr. doc. all. 6) sono **idonee ad attribuire 6 punti ciascuno** in più nella suddetta graduatoria.



Come noto, il punteggio complessivo spettante ai candidati iscritti nelle GPS è composto da varie voci e si ottiene sommando il punteggio che, in ciascuna voce (titolo di accesso, titoli culturali, titoli artistici e titoli di servizio), ogni candidato raggiunge in virtù dei titoli posseduti.

Il **criterio di calcolo dei punteggi** è definito dagli **allegati all'O.M. n. 88 del 2024, che disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno**<sup>1</sup>.

Nello specifico, per la graduatoria oggetto del presente ricorso (ADSS), il punteggio dei candidati è graduato seguendo i criteri previsti dalla Tabella A/7 allegata alla citata O.M. (*"Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado"*) (cfr. doc. all. 5).

Tale tabella prevede, nella Sezione B (*"Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso"*), il punteggio da attribuire ai titoli di studio (laurea, diploma accademico, dottorato di ricerca, master...) e alle certificazioni possedute (linguistiche, informatiche...).

Come ricostruito nella parte in fatto del presente ricorso, **i ricorrenti sono in possesso di Certificazioni (due ciascuno) relative al CLIL** (acronimo di *Content and Language Integrated Learning*, consistente in una metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti di una materia non linguistica in lingua straniera, istituito con la Legge n. 53 del 2003 nella scuola secondaria di II grado, che è volto a favorire sia l'acquisizione di contenuti disciplinari sia l'apprendimento della lingua straniera).

Tali certificazioni possono essere inquadrare, a seconda della modalità con cui vengono conseguite, nel punto B.12 o nel punto B.13 della Tabella A/7 citata, i quali danno diritto ad un diverso punteggio.

Infatti, il **punto B.12** attribuisce **6 punti in più** per ogni certificazione posseduta dal candidato che si identifica con un ***"titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010"***.

Invece, il successivo punto **B.13** attribuisce **3 punti in più** per ogni certificazione che si identifica con una ***"Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU"***.

---

<sup>1</sup> *"Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2"* (art. 3, comma 3, O.M. n. 88 del 2024).



Ebbene, è evidente la differenza tra le certificazioni di cui al primo punto, che devono necessariamente essere conseguite ai sensi dell'art. 14 del DM 249/2010, e cioè in sede universitaria, e quelle del secondo punto.

A loro volta, quelle del secondo punto si suddividono ulteriormente in certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza “dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6”, oppure in quelle ottenute a seguito della **“positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU”**.

È altrettanto evidente, dalla formulazione utilizzata dall'Amministrazione, che queste ultime certificazioni, consistenti nel conseguimento di 60 crediti formativi, non sono subordinate a quanto stabilito nel D.D.G. n. 6 del 2012, e cioè al rilascio da parte di Enti universitari.

**Nel caso di specie è avvenuto che i ricorrenti, per un mero errore materiale, hanno erroneamente dichiarato, in sede di compilazione della domanda, di possedere delle certificazioni (due ciascuno), rientranti nel punto B.12.**

Invece, come risulta dall'analisi delle loro certificazioni (cfr. doc. all. 6), queste rientrano pacificamente nella diversa fattispecie di cui al punto B.13 poiché, come detto, consistono in Corsi di perfezionamento che consistono l'acquisizione di 60 CFU, suddivisi per tematica/settori scientifico disciplinari (fondamenti di legislazione scolastica, principi di didattica delle lingue straniere, elementi di psicologia, glottologia linguistica...).

Pertanto, i ricorrenti avrebbero avuto diritto, per quanto riguarda le certificazioni CLIL possedute, a 6 punti ciascuno in luogo dei 12 che gli sono stati assegnati nella prima graduatoria pubblicata dall'Ufficio Scolastico in data 20 agosto 2024 (cfr. doc. all. 7).

Successivamente, tuttavia, l'Amministrazione scolastica ha provveduto a **decurtare completamente il punteggio relativo alle certificazioni CLIL** dei ricorrenti, determinando una perdita di punteggio di 12 punti ciascuno.

Ciò è avvenuto, come accennato, in ragione della nota emessa dall'AT Roma in data 9.9.2024 (avente ad oggetto “*Decurtazione punteggio GPS per certificazioni CLIL rilasciate da enti diversi dalle Università*”) (cfr. doc. all. 9), secondo la quale solamente le certificazioni CLIL rilasciate dalle Università sono riconoscibili e valutabili in quanto titoli “conseguiti ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010”, e, di conseguenza, rientranti nel punto B.12 sopra descritto.

Tale nota si fonda su un orientamento dell'Amministrazione scolastica già espresso nella nota MUR dell'11 giugno 2024 (prot. 11276 del 2024) che, in risposta ad un quesito concernente la validità dei CLIL



rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, ha negato il valore legale dei corsi per l'ottenimento delle certificazioni CLIL erogati da queste Scuole<sup>2</sup>.

In conseguenza della nota del 9.9.2024, l'Ufficio Scolastico AT Roma ha provveduto a decurtare interamente il punteggio delle certificazioni CLIL dei ricorrenti ripubblicando la graduatoria per ADSS in data 10.9.2024 (cfr. doc. all. 8).

Come già visto, **la decurtazione non ha tenuto conto dell'errore materiale commesso dai ricorrenti che avrebbero dovuto inserire le certificazioni nell'apposito punto B.13.**

Se l'Amministrazione avesse tenuto conto dell'erronea dichiarazione, le certificazioni sarebbero state "spostate" nella categoria corretta e, di conseguenza, avrebbero garantito ai ricorrenti 3 punti in più per ognuna (6 ciascuno) poiché, come detto, le certificazioni CLIL rientranti nell'ultima fattispecie del rigo B.13 non sono subordinate al rispetto del DM 249/2010 né del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 (che, come visto, considerano validi solo i titoli CLIL rilasciati dalle Università e non quelli rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica).

Ne consegue che, pacificamente, **le certificazioni CLIL di cui al punto B.13 della Tabella A/7 allegata all'O.M. n. 88 del 2024, possono ben essere rilasciate dalle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica**, come nel caso di specie.

Ciò premesso, **è evidente il diritto dei ricorrenti alla correzione del punteggio spettante in graduatoria**, che gli permetterebbe di ottenere incarichi di supplenza annuali (o fino al termine delle attività didattiche) nelle scuole da loro indicate come "preferenze" in sede di compilazione della domanda GPS, concorrendo con altri candidati a parità di punteggio.

Tuttavia, **anche con il punteggio illegittimamente decurtato**, come detto, dall'Amministrazione, **i ricorrenti avrebbero avuto un punteggio già pacificamente sufficiente ad ottenere**, persino nelle scuole da loro "preferite", **un incarico di supplenza annuale** (o fino al termine delle attività didattiche).

Tuttavia, come si dirà, essi sono stati completamente "saltati" dalla procedura di nomina degli insegnanti di supplenza da GPS, avendo ottenuto solamente un incarico c.d. breve e saltuario dalle diverse graduatorie di Istituto.

---

<sup>2</sup> In particolare, l'Amministrazione ha motivato tale parere richiamando il quadro normativo che disciplina tali Enti e precisando che, in forza del D.M. n. 38 del 2002 e del D.M. n. 59 del 2018, secondo la formulazione attualmente vigente, ad essi è riconosciuta la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 (scienze della mediazione linguistica) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (traduzione specialistica e interpretariato); indi il Ministero, alla luce del richiamato quadro normativo ha concluso che *"non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata). Del resto, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022)"*.



Infatti, è da sottolineare che l'Amministrazione è incorsa in un secondo errore poiché, dopo aver illegittimamente decurtato il punteggio dei ricorrenti, ha conferito incarichi di supplenza annuali (o fino al termine delle attività didattiche) da GPS a docenti che, comunque, presentano punteggi inferiori a quelli – illegittimamente decurtati – dei ricorrenti.

Sia consentito premettere brevi cenni sulle norme in questione.

Come noto, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), distinte per posto e classe di concorso, sono state istituite dall'art. 6 bis della Legge n. 124 del 1999 al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Infatti, il Legislatore ha previsto che, dall'anno scolastico 2020/2021, in subordine agli incarichi di supplenza conferiti ai candidati iscritti nelle graduatorie permanenti (di cui all'art. 401 del D.Lgs. n. 297 del 1994), tali incarichi sono da conferire ai candidati iscritti nelle GPS (comma 6, art. 4, Legge n. 124 del 1999).

Nella sostanza, la tipologia di incarico conferibile ai docenti iscritti nelle GPS può variare a seconda della durata della supplenza, rientrando in una delle ipotesi previste dai primi due commi dell'art. 4 della Legge n. 124 del 1999.

In particolare, il primo comma della legge citata prevede che *“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il **conferimento di supplenze annuali**, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”* (c.d. supplenza su organico di diritto).

Invece, il secondo comma della medesima disposizione stabilisce che: *“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il **conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche**. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”* (c.d. supplenza su organico di fatto).

**Totalmente distinta** è la fattispecie prevista dal **terzo comma** della medesima Legge n. 124 del 1999, che riguarda le c.d. supplenze temporanee, o brevi e saltuarie.

Infatti, ai sensi della disposizione richiamata, ad esse si provvede solo **“nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2”**.

Inoltre, in tali casi non vengono utilizzate le graduatorie GPS come nei primi due commi, bensì le **graduatorie di circolo o di istituto** (comma 7, art. 4, della Legge n. 124 del 1999).





Nel caso di specie, i ricorrenti sono regolarmente iscritti nelle GPS su classe di concorso ADSS (sostegno su scuola secondaria di II grado), **ma sono stati totalmente “ignorati” dall’Amministrazione nel conferimento di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, ottenendo dei semplici incarichi di supplenza temporanea** al posto di altri insegnanti che, pur in possesso di un punteggio inferiore, sono risultati assegnatari di nomine ai sensi dei primi due commi dell’art. 4 della Legge cit..

Inoltre, come già accennato, gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A e, per quanto qui interessa, la tabella di riferimento è la A/7 (cfr. doc. all. 5).

Ebbene, **alla stregua delle tabelle suddette, il punteggio complessivo attribuito ai ricorrenti è errato e deve essere rettificato, contestualmente alla graduatoria.**

**Per riepilogare, alla dott.ssa Caravaggi Mazzonna invece di 84 punti vanno attribuiti 90 punti, mentre al Legnante, invece di 83, vanno attribuiti 89 punti.**

E non si dica che gli errori sono attribuibili ai docenti in quanto, anche in tale ipotesi, è ormai costante l’orientamento della **Giurisprudenza**, secondo cui: *“**in tema di graduatorie provinciali ... è legittimo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello risultante dalla graduatoria definitiva con conseguente collocazione del richiedente nella diversa e superiore posizione all’interno della graduatoria definitiva allorquando l’attribuzione del punteggio inferiore è dovuta in via esclusiva all’erronea indicazione da parte del ricorrente dei servizi prestati ... in conseguenza del malfunzionamento del sistema informatico ... quand’anche peraltro si fosse trattato di un vero e proprio errore di digitazione. l’amministrazione ... era comunque a conoscenza dei servizi resi dal docente ...**”* (Trib. Venezia del 29.5.2020).

Nello stesso senso anche **Trib. Rieti che, con Ordinanza dell’8.9.2022** in una causa patrocinata dagli Scriventi difensori, **ha ribadito che, ai fini della sussistenza del *fumus boni iuris*, non rileva la questione dell’imputabilità di eventuali errori materiali commessi dal candidato al momento della compilazione della domanda,** essendo necessario che – in applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), dei principi di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.) nonché di quelli di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e PA (art. 1, comma 2bis, L. n. 241/1990) – **deve prevalere la posizione che lo stesso possiede in concreto** dovendosi interpretare la domanda complessivamente alla luce dei titoli effettivamente posseduti (in questo senso anche **Trib. Napoli n. 2733 del 2022 citata da Trib. Rieti** che ha condivisibilmente evidenziato che laddove il candidato segnali un proprio errore o un errato calcolo da parte dell’Amministrazione la PA avrebbe dovuto attivarsi eseguendo un’idonea verifica della domanda *“tenuto anche conto che l’informatizzazione dei procedimenti non può portare all’obliterazione della verifica degli atti in possesso della PA”* – cfr. doc. all. 14).



È ben noto, infatti, che l'apparente oggettività della macchina/algoritmo e la sicura velocità di elaborazione dei dati stanno rappresentando, per il Ministero, uno strumento per migliorare l'efficienza delle sue attività.

**Però, la Giurisprudenza ha già più volte censurato gli errori verificatisi in sede di utilizzo degli algoritmi ministeriali** (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

In sostanza, secondo la Giurisprudenza amministrativa, *“la regola che governa l'algoritmo deve essere conoscibile e valutabile alla luce dei **principi di logicità e ragionevolezza** e, pertanto, anche soggetta alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere ... nella considerazione che l'amministrazione debba agire sempre quale soggetto razionale”* (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

Quindi, deve comunque permanere - nel processo decisionale - un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica, con un meccanismo definito – in ambito matematico – come HITL (*human in the loop*).

In tal senso, **l'orientamento è ormai consolidato nell'escludere la legittimità di una decisione puramente automatica**, in quanto **l'algoritmo deve svolgere una funzione solo “servente” e strumentale**, quale supporto automatizzato della decisione umana e dell'istruttoria procedimentale che il Ministero deve svolgere, tenendo presente che ci troviamo di fronte a casi di mera discrezionalità tecnica.

In un altro caso, sempre concernente una procedura di assegnazione di sedi scolastiche ai docenti, **il Consiglio di Stato (sent. n. 881 del 2020)** ha affermato che l'impiego di tali supporti comporta, in realtà, una serie di scelte e di assunzioni tutt'altro che neutre, ribadendo il necessario rispetto dei principi di conoscibilità, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica.

Ed ancora, si segnala una pronuncia di merito (**Tribunale di Tivoli 27 aprile 2021 – cfr. doc. all. 14**), che ha accolto il reclamo di un docente, assistito dagli Scriventi difensori, il quale, a causa di un errore di programmazione del *software* del Ministero dell'Istruzione (errata attribuzione di codici alle classi di concorso), si era visto assegnare un punteggio minore nelle graduatorie scolastiche. Tale vicenda dimostra come l'utilizzo errato dell'algoritmo ministeriale non possa ledere i diritti del soggetto, poiché è la P.A. che deve tutelare il “**favor participationis**” del cittadino e non il cittadino che deve farsi carico del buon andamento della P.A..

Si cita, poi, l'ordinanza *ex art. 700 c.p.c.* del **Tribunale di Velletri del 1.3.2022** sempre su “*un errore del Sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo*” utilizzato dal Ministero convenuto per compilare le graduatorie e assegnare gli incarichi di insegnamento (cfr. doc. all. 14).

Dello stesso avviso il **Tribunale di Roma (Giud. Buonassisi)**: “*quanto al sistema di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, la legge prevede un sistema che consente al docente che ottiene un punteggio superiore di ottenere la supplenza più favorevole (per scuola e tipologia). La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un algoritmo informatico redatto e gestito dal Ministero dell'Istruzione: nel caso, però, il Tribunale ha accertato*



*che il programma informatico che gestisce le convocazioni aveva saltato alcuni docenti, come la ricorrente, pur se collocati in posizione superiore in graduatoria, per un errore di impostazione. Di conseguenza ha dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza spettante e del punteggio utile ai fini delle future assegnazioni, oltre che al risarcimento del danno*” (sent. 10.2.2023 – cfr. doc. all. 14).

Nello stesso senso, anche l'Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 7.12.2022 (doc. all. 14).

Pertanto, ove il sistema informatico del MIUR avesse calcolato correttamente i punteggi dei ricorrenti, questi si ritroverebbero con una posizione in graduatoria molto più alta, che avrebbe loro pacificamente permesso di ottenere un contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Nello stesso senso, anche Trib. Milano dell'11.7.2023: <https://www.diritto scolastico.it/gps-illegittimo-lalgoritmo-elaborato-dal-ministero/> e Busto Arsizio <https://www.scuola-blog.it/2022/11/28/il-tribunale-di-busto-arsizio-accerta-lillegittimo-funzionamento-dellalgoritmo-che-gestisce-le-gps-e-condanna-il-ministero-istruzione-al-risarcimento-del-danno/>.

\* \* \*

## 2) SULLA SCELTA DELLE SEDI

Al fine di prevenire la pretestuosa eccezione di controparte secondo cui i ricorrenti, pur aventi diritto alla correzione del punteggio, non potrebbero in ogni caso essere beneficiari dell'assegnazione di un contratto di lavoro finalizzato all'immissione in ruolo poiché sulle sedi indicate in domanda quali “preferenze” sono stati assegnati docenti con più punti o non vi erano disponibilità in organico, si osserva quanto segue.

L'OM n. 88/2024, all'art. 12, c. 4, prevede che *“Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”*.

Va innanzitutto precisato che il meccanismo delle preferenze, secondo cui le sedi che non vengono prescelte si intendono rinunciate è di fonte datoriale (ordinanza ministeriale) e pertanto è indubbio che trattasi di mero atto amministrativo, che, in un rapporto di lavoro privatizzato, non assume alcun valore cogente nella gerarchia delle fonti.

In ogni caso, pure ove voglia ammettersi una qualche “autorevolezza” dell'Ordinanza Ministeriale, l'Amministrazione erra nell'applicarla automaticamente senza porsi alcun problema circa la sua validità.



In altri termini, secondo il Ministero: l'aspirante docente è tenuto ad indicare – *ex ante* – le sedi di servizio che preferisce e ciò ai fini dell'assegnazione di incarichi annuali finalizzati alla nomina in ruolo.

**Tale previsione è illegittima** e deve essere disapplicata, in quanto contrastante con la normativa di rango costituzionale e primario, per i seguenti motivi.

In primo luogo, **l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico**, costituzionalmente garantito dagli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost. e **l'unico criterio in questo senso è costituito dalla posizione e dal punteggio in graduatoria**.

Invero, tale criterio meritocratico potrebbe essere derogato solo nei casi di riserve (come, da quest'anno, chi svolge il Servizio Civile Universale) e precedenze *ex L. n. 104/92*, senza applicazione di nessun altro parametro basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda.

In coerenza quindi con i precedenti giurisprudenziali in materia analoga (Trib. Napoli, n. 503/2023; Trib. Tivoli del 2.12.2022), **va ribadito che il punteggio ottenuto, all'interno della singola graduatoria, deve restare il criterio primario per l'ordine di assegnazione degli incarichi**.

Infatti, la normativa qui richiamata attribuisce un'indubbia prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio del solo merito per titoli, nella misura in cui si conferisce diretto rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.

In tal senso, si veda Trib. Cosenza n. 1729/22: *“l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione”*.

Sul punto, si richiama anche l'Ordinanza di Codesto Tribunale n. 21886 del 28.2.2023 (dott.ssa Casola), in cui il Giudice riconosce che la graduatoria non si può basare solo sulle preferenze espresse, altrimenti si verificherebbe una palese violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost., dovendosi - viceversa - dare prevalenza al punteggio ottenuto, anche se, all'interno della Provincia di riferimento, i candidati hanno espresso preferenze diverse: *“l'assegnazione degli incarichi non può che essere improntata alla scelta del candidato CON PUNTEGGIO PIÙ ALTO SULLA BASE DELLA SINGOLA GRADUATORIA”*.

D'altronde, come noto, la graduatoria è unica (all'interno della stessa Provincia di riferimento); **diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso di tante graduatorie quanti sono gli Istituti scolastici, con il risultato, ancor più paradossale, di premiare i candidati non in base al merito (punteggio più alto), bensì sulla base della scelta delle sedi di preferenza, una scelta fatta a monte (e al buio), che finirebbe col conferire le nomine a chi è risultato più “fortunato”, all'esito di una “lotteria” di sedi**.

Infatti, è incontestato che le sedi disponibili non sono conosciute al momento della scelta, che è comunque limitata ad un massimo di 150 Scuole e non può “coprire” l'intero territorio provinciale.



Del resto, quella indicata è – appunto – una semplice “preferenza”, non certo una scelta vincolante, dato che il “posto di ruolo” andrebbe assegnato sulla base del merito, come detto.

Infatti, in una recentissima decisione, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che, mentre nelle procedure “organizzative” delle cattedre (come quella di mobilità territoriale nell’ambito della stessa Provincia) può darsi spazio al criterio delle preferenze espresse nella fase iniziale, lo stesso non può dirsi nelle procedure selettive, *latu sensu* concorsuali, come quella di cui è causa: “*relativamente alla procedura di mobilità del personale docente, legittimamente le parti collettive, non vincolate - trattandosi di procedure non attinenti al reclutamento del personale docente - al rispetto del criterio meritocratico sotteso al principio costituzionale della selezione dei pubblici impiegati per concorso pubblico, hanno assegnato priorità, ai fini dell’assegnazione delle cattedre, al criterio della preferenza espressa dai candidati, per cui l’assegnazione consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l’ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito dai candidati*” (Cass. n. 34018 del 5.12.2023).

Ma non basta.

**L’OM n. 88/2024 deve essere disapplicata.**

Stabilisce l’OM, infatti, che – come accennato – gli aspiranti docenti devono indicare un numero massimo (150) di sedi preferenziali ai fini del conferimento di incarichi annuali di docenza finalizzati alla successiva immissione in ruolo (ai sensi dell’art. e DL n. 19/2024) e che, per le preferenze inesprese, essi si intendono rinunciatari.

Di fatto, quindi, **l’Ordinanza ministeriale** (notoriamente atto datoriale teso alla migliore ed efficiente organizzazione degli uffici) **introduce un’ipotesi, diremmo fattispecie, di rinuncia a un diritto derivante da norme inderogabili di Legge** (L. n. 124/99; D.L. n. 73/2021; DL n. 44/2023) e, già per questo, radicalmente nulla stante l’impossibilità di rinunciare a diritti futuri o, quantomeno, invalida ai sensi dell’art. 2113 c.c..

In merito, si osserva quanto segue.

In primo luogo, **il presente ricorso giudiziale iscritto a ruolo di Codesto Tribunale costituisce valida impugnativa della predetta rinuncia, ai sensi dell’art. 2113, secondo comma, c.c..**

Pertanto, qualsivoglia atto dispositivo del diritto dei ricorrenti è da intendersi superato dalla successiva relativa contestazione/impugnazione giudiziale dell’esito della selezione pubblica alla quale le stesse hanno partecipato, con immediata riviviscenza del criterio meritocratico, unico principio regolatorio di tali procedure (cfr. ancora Cass. n. 34018 del 5.12.2023) e portante il presupposto logico-giuridico della prevalenza del candidato migliore su quello meno meritevole.

Secondo l’interpretazione dell’Amministrazione, la scelta delle preferenze comporterebbe un atto di rinuncia a un diritto futuro e cioè una rinuncia a tutte le altre sedi che potrebbero rendersi disponibili.



Come noto, la rinuncia a un diritto futuro non è solo invalida ma radicalmente nulla.

Infatti, basta considerare i tempi dei fatti, nella loro pacifica sequenza materiale:

- 1) aprile di ogni anno – i candidati alle future graduatorie per le supplenze manifestano il loro interesse a partecipare alla relativa procedura selettiva per la loro compilazione;
- 2) luglio di ogni anno – i candidati, sulla base dei titoli posseduti o di quelli conseguiti nelle more (si pensi al TFA, da conseguire entro il 30 giugno di ogni anno), propongono domanda, sottoponendola al sistema automatizzato, di adesione alla procedura di formazione della GPS, “caricando” nel detto sistema cd POLIS titoli culturali generali, titoli culturali per lo specifico tipo di incarico (TFA per il sostegno), titoli di servizio, titoli preferenziali (es. L. 104) ed esprimono le preferenze di sedi nell’ambito territoriale desiderato (nel nostro caso, la Provincia di Roma);
- 3) agosto di ogni anno – il Ministero, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, inizia a produrre graduatorie per le supplenze, basate sui dati inseriti dagli aspiranti docenti e, formandole, assegna le relative cattedre;
- 4) fine agosto – settembre di ogni anno – il Ministero, costantemente “sommerso” dalle richieste di correzione degli innumerevoli errori di calcolo procede a continue rettifiche, fino ad arrivare all’avvio dell’anno scolastico, solitamente intorno alla metà del mese di settembre di ogni anno.

Ne deriva che, nel mese di luglio/agosto, gli aspiranti docenti dovrebbero rinunciare al proprio diritto al lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione sulla base di una scelta di preferenze espresse non conoscendo le sedi che si renderanno effettivamente disponibili in agosto – settembre, né il contingente assunzionale previsto per ognuna di esse, né le scelte degli altri candidati e neppure i nominativi di coloro che fruiscono, ad esempio, dei titoli di riserva o precedenza.

In altri termini, si pretende di ritenere valida una rinuncia espressa a luglio di un diritto che maturerà in settembre e questa operazione, costituendo una fattispecie di rinuncia a un diritto futuro non può trovare spazio all’interno dell’Ordinamento, tantomeno se posta da un provvedimento amministrativo che – poiché lesivo dei diritti delle ricorrenti e in contrasto con norme di rango primario e costituzionale – va disapplicato immediatamente.

**Su un caso identico a quello che ci occupa, Trib. Roma, con sentenza del 21.2.2024** (Pres. Pascarella, Rel. Tizzano – doc. all. 14) ha stabilito che **“il sistema di assegnazione delle docenze finalizzato all’immissione in ruolo così come congegnato è irragionevole.** *In effetti, qualora il candidato non scelga tutte le sedi disponibili – come avvenuto nel caso di specie in cui la D’Ippolito ha indicato, per le supplenze annuali, 98 preferenze sulle 150 possibili (vd. la domanda protocollata in data 31.7.2023 in all. 3 al fasc. ricorrente-procedimento cautelare) –, egli sarà assegnatario di un posto di lavoro solo se, per caso, si rendesse disponibile una fra le sedi prescelte; qualora, invece, nel turno di nomina, nessuna delle sedi per le quali ha espresso la preferenza fosse disponibile, egli verrà escluso non soltanto da quel turno ma anche dagli eventuali turni successivi e, in definitiva, dall’intera procedura di conferimento.*



Se l'esclusione dal singolo turno di nomina e l'individuazione da parte del sistema informatico, quali destinatari di supplenza, di docenti collocati in graduatoria anche in posizione deteriore può apparire ragionevole, non lo è considerare l'aspirante rinunciatario rispetto alle sedi non indicate per i turni successivi e per l'intera procedura di conferimento.

*In effetti, come osservato anche da altri Tribunali (in particolare, Trib. Torino 1535/2023), “l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza”.*

*Si aggiunga che anche nell'ipotesi in cui l'elenco delle preferenze fosse completato non si avrebbe la certezza del posto essendo possibile, negli ambiti provinciali di maggior ampiezza e consistenza, che rimangano “scoperti” taluni istituti.*

È notorio, del resto, che, al momento in cui si presenta la domanda – nel mese di luglio di ogni anno – le cattedre e i posti d'insegnamento disponibili, sia per l'organico di diritto (sono i posti previsti sulla base del numero degli alunni iscritti che siano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno) sia per l'organico di fatto (sono i posti che si vengono a costituire in ragione dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione reale per diversi fattori quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, il trasferimento di alunni successivo all'iscrizione o nuove certificazioni ai sensi della L. 104/1992), benché conosciuti, siano pubblicati in ritardo dall'Amministrazione.

*Pertanto, se il candidato, al momento della compilazione della domanda, fosse posto in condizione di conoscere le disponibilità dei posti, egli potrebbe manifestare le proprie preferenze non “al buio” ma consapevolmente. Solo in una ipotesi del genere, avrebbe senso equiparare ad una rinuncia la mancata preferenza per un posto disponibile.*

Il sistema finisce per penalizzare, paradossalmente, proprio i soggetti che possono vantare, in graduatoria, un punteggio più elevato in quanto essi, confidando nel punteggio, potrebbero esser indotti a restringere il campo delle preferenze (ad es. a quelle più vicine alla propria residenza).

Dunque, va censurata l'ordinanza ministeriale sopra cit. nella parte in cui esclude dall'attribuzione di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento il candidato che, nel turno di nomina, non sia stato possibile soddisfare in relazione alle preferenze espresse perché assegna priorità al criterio della preferenza a scapito del criterio meritocratico.

L'effetto che dall'applicazione dell'ordinanza deriva contravviene ai principi costituzionali, segnatamente al principio enunciato dall'art. 97 Cost. che subordina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni alla procedura del concorso pubblico e, dunque, pone a fondamento, anche per l'assegnazione delle cattedre e dei posti d'insegnamento, il criterio meritocratico basato sul punteggio conseguito”.





Alla luce di quanto detto, i ricorrenti hanno diritto al conferimento di un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, previa assegnazione di una sede di servizio tra quelle disponibili in tutta la Provincia di Roma e disapplicazione in *parte qua* dell'OM n. 88/2024 nonché del bollettino totale nomine.

\*

Senza recedere da quanto dedotto nel punto che precede, si evidenzia **la situazione dei ricorrenti che, oltre a vantare – come visto – il diritto ad essere assunti in base al punteggio (e quindi al merito e non alle preferenze espresse), ha anche un punteggio maggiore di colleghi assunti in sedi scelte dagli stessi come “preferenze”.**

\* \* \*

### 3) **SUL PERICULUM IN MORA**

#### 3A) **SULL' IRREPARABILITÀ**

Il pregiudizio lamentato dai ricorrenti è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali del lavoratore, primo tra tutti quello al lavoro (art. 4 Cost.).

L'irreparabilità del danno che potrebbero sopportare – nelle more di un giudizio ordinario – risulta evidente, se si considera che:

- **si sono ritrovati nell'impossibilità di conseguire la posizione spettante nella graduatoria in questione, utile ad ottenere un incarico di supplenza annuale, o quantomeno fino a giugno;**
- i ricorrenti **non godono di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnante (cfr. doc. all. 15).**

Per tutte le ragioni messe in luce, nelle more di un giudizio ordinario essi sarebbero costretti a subire il pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella privazione di qualsiasi possibilità di impiego annuale quali docenti dell'Amministrazione convenuta, dovendo rimanere – allo stato – con incarichi di supplenza breve di pochi giorni, se non giornalieri, in attesa di essere convocati, se lo saranno, da altre Scuole.

Pertanto, si chiede l'intervento di Codesto Giudice al fine di accertare il diritto all'attribuzione del punteggio loro spettante, sulla base dei titoli culturali posseduti, nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso, all'interno della graduatoria provinciale per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola secondaria (Provincia di Roma) e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha altresì negato il diritto al lavoro dei ricorrenti, ordinando all'Ufficio di rettificare senza ulteriore indugio la graduatoria di cui alla nota MIM – USP RM 36840 del 10.9.2024 e il bollettino nomine dell'11.10.2024.

\* \* \*

#### 3B) **SULL'IMMINENZA**



Il ricorso al procedimento cautelare appare, inoltre, inevitabile alla luce della circostanza che **i ricorrenti, allo stato, sono esclusi dalla procedura di conferimento di incarichi annuale da GPS per la Provincia di Roma e che gli ultimi nominati hanno molti meno punti di quelli spettanti ai ricorrenti.**

\* \* \*

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, visti gli artt. 669***bis*** e 700 c.p.c., di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

- A) accertare e dichiarare il loro diritto all'attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli culturali posseduti, nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso per complessivi 90 punti - invece degli 84 finora assegnati - alla docente Caravaggi Mazzonna, e per complessivi 89 punti - invece degli 83 finora assegnati - al docente Legnante, all'interno della graduatoria provinciale di Roma per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola secondaria (ADSS) e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha – altresì – negato il diritto al lavoro dei ricorrenti, ordinando all'Amministrazione di rettificare, senza ulteriore indugio, la graduatoria di cui alla nota MIM – USP RM 0036840 del 10.9.2024 e il bollettino nomine dell'11.10.2024 e;
- B) in ogni caso, sulla base del punteggio posseduto in graduatoria, di assegnare loro un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche ai sensi dei commi 1 o 2 dell'art. 4 della Legge n. 124 del 1999, in una delle sedi indicate nella domanda o di quelle disponibili o che si siano rese disponibili sulla Provincia;
- C) il tutto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione *in parte qua* di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti delle ricorrenti;
- D) spese rifuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con applicazione della maggiorazione spettante per la redazione dell'atto con modalità informatiche tali da agevolare lo svolgimento delle attività processuali.

\* \* \*

### ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

#### EX ART. 151 C.P.C.

#### PREMESSO

Il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. che precede;

#### RITENUTO

- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nella GPS – *ex nota* MIM – USP RM 0036840 del 10.9.2024 e nel bollettino nomine *ex nota* MIM – USP RM 0045491 del 11.10.2024;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIM e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la chiesta notifica *ex art.* 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;

### CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria ADSS I fascia GPS di Roma *ex nota* MIM – USP RM 0036840 del 10.9.2024 e nel bollettino nomine *ex nota* MIM – USP RM 0045491 del 11.10.2024 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione dei ricorrenti – sarebbero retrocessi, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIM <https://www.miur.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-procla-3> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria ex nota MIM– USP RM 0036840 del 10.9.2024 e nel bollettino nomine ex nota MIM – USP RM 0045491 del 11.10.2024 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione dei ricorrenti – sarebbero retrocessi”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

### CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in *“conto entrate eventuali e diverse”* del MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

\* \* \*



Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro, che è di valore indeterminabile e che, visto il reddito familiare dei ricorrenti non è dovuto alcunchè a titolo di contributo unificato (**doc. all. 17**).

\* \* \*

Si depositano, tutti in copia:

- 1) Titoli di studio (Laurea in Farmacia/Sociologia) e culturali:
  - 1.1) titoli Caravaggi Mazzonna;
  - 1.2) titoli Legnante;
- 2) Titoli di specializzazione (TFA);
- 3) Domande istituzione delle GPS;
- 3bis) Scelta preferenza sedi dei ricorrenti;
- 4) Guida MIM per la compilazione della domanda GPS 2024/2026;
- 5) O.M. n. 88/2024 e tabelle allegate;
- 6) Certificazioni CLIL possedute dai ricorrenti;
- 7) Graduatoria ADSS del 20 agosto 2024;
- 8) Ripubblicazione della graduatoria ADSS in data 10.9.2024;
- 9) Nota prot. n. 36648 del 9.9.2024 dell'Ufficio Scolastico di Roma;
- 10) bollettino nomine ADSS dell'11.10.2024;
- 11) Prospetto riassuntivo turni di nomina a tempo determinato AT Roma;
- 12) n. 2 PEC del 14 e 15 settembre 2024;
- 13) Articoli della stampa specializzata reperibili ai seguenti URL:  
<https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-2022-2023-errori-vanno-segnalati-anche-se-si-ha-punteggio-in-piu-si-rischia-di-perdere-la-supplenza-video/>  
<https://www.tecnicaldellascuola.it/gps-2022-errori-nei-punteggi-quali-problematiche-sulle-prossime-supplenze>  
<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lalgoritmo-non-funziona-prof-precari-assegnati-a-caso>  
<https://www.informazioneeducazione.it/lalgoritmo-che-gestisce-gli-incarichi-e-supplenze-dalle-gps-non-ha-rispettato-la-normativa-arriva-la-prima-sentenza/> <https://tuttolavoro24.it/2022/12/10/nomine-gps-2022-2023-tribunale-smonta-lalgoritmo-docenti-vanno-ammessi-ai-turni-successivi/amp/>  
<https://www.scuola-blog.it/2022/11/28/il-tribunale-di-busto-arsizio-accerta-illegittimo-funzionamento-dellalgoritmo-che-gestisce-le-gps-e-condanna-il-ministero-istruzione-al-risarcimento-del-danno/>  
<https://avvocatodomeniconaso.com/gps-2024-nomine/> <https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-2024-correzione-punteggio-per-servizi-o-titoli-inseriti-erroneamente-nel-2022-cosa-fare/>  
<https://www.cobascuolatorino.it/2024/09/nomine-gps-lalgoritmo-non-si-smentisce-segnalati-tantissimi-errori/>
- 14) Giurisprudenza;
- 15) Dichiarazioni reddituali dei ricorrenti;
- 16) contratti di supplenza breve dei ricorrenti.
- 17) Esenzione C.U. con documenti ricorrenti.

Con osservanza,

Roma 31 ottobre 2024

Prof. avv. Iolanda Piccinini

Avv. Marco Isceri

f.to digitalmente

---

